



Regolamento dello Stadio di Cornaredo

1. Premessa

Il complesso sportivo di Cornaredo (che comprende anche lo Stadio di Cornaredo) è di proprietà della Città di Lugano, che lo mette a disposizione di FC Lugano sulla base di una concessione di uso parziale.

Il presente Regolamento dello Stadio di Cornaredo ("**Regolamento Stadio**") è pertanto basato sulle disposizioni di diritto pubblico e di diritto privato, in particolare sul principio generale di libertà di domicilio e di disporre degli spazi di cui si ha la prerogativa di utilizzo ("*Hausrecht*"), sulle direttive e le disposizioni guida dell'Associazione Svizzera di Football (ASF), della Swiss Football League (SFL), della FIFA e della UEFA, nonché eventuali ulteriori direttive pubblicate sul sito internet di FC Lugano (www.fclugano.com/cg).

Il Regolamento Stadio è consultabile sul sito internet di FC Lugano (www.fclugano.com) ed è esposto in maniera chiara e ben visibile presso le biglietterie ufficiali di FC Lugano e all'entrata dello Stadio di Cornaredo di Lugano.

Ai fini dell'interpretazione del presente Regolamento Stadio vanno considerate anche le Condizioni generali ticketing di FC Lugano ("**CG Ticketing**"), anch'esse consultabili sul sito internet di FC Lugano (www.fclugano.com) ed esposte in maniera chiara e ben visibile presso le biglietterie ufficiali di FC Lugano e all'entrata dello Stadio di Cornaredo.

2. Campo di applicazione del Regolamento Stadio

- i. Il Regolamento Stadio è valido in tutta l'area di competenza di FC Lugano, raffigurata nel piano allegato (cfr. Perimetro di competenza FCL). In seguito, per semplicità di esposizione, quest'area verrà denominata "**Perimetro dello Stadio di Cornaredo**".
- ii. Dal punto di vista temporale il presente Regolamento Stadio è valido durante tutta la durata della preparazione e dello svolgimento degli eventi organizzati da FC Lugano, ovvero a partire dalla chiusura dello stadio, in ogni caso al più tardi 3 ore e 30 minuti prima dell'inizio dell'evento, fino a 3 ore dopo la sua fine ("**Durata dell'evento**").
- iii. Il Regolamento Stadio è pertanto applicabile a tutte le persone che accedono al Perimetro dello Stadio di Cornaredo durante la Durata dell'evento ("**utenti**").
- iv. Con il termine partite casalinghe o eventi di FC Lugano si intendono innanzitutto le partite casalinghe della prima squadra maschile, siano esse partite amichevoli, di Credit Suisse Super League oppure di Coppa Svizzera, così come le partite della squadra U21 e dell'FC Lugano Femminile che vengono giocate all'interno dello Stadio di Cornaredo.
- v. Con l'ingresso nel Perimetro dello Stadio di Cornaredo, ogni utente prende atto e accetta incondizionatamente il presente Regolamento Stadio. Ogni utente prende inoltre atto e accetta che FC Lugano non consente l'ingresso in caso di mancata accettazione del Regolamento Stadio o delle CG Ticketing di FC Lugano.

3. Scopo del Regolamento Stadio

- i. Il Regolamento Stadio regola e definisce le norme di comportamento che valgono e che devono essere rispettate all'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo.
- ii. Lo scopo del Regolamento Stadio è quello di salvaguardare e di tutelare l'integrità di cose e persone all'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo, nonché di evitarne la loro messa in pericolo e/o il loro danneggiamento. Esso vuole inoltre garantire lo svolgimento regolare e privo di incidenti di ogni evento



che si tiene all'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo, in particolar modo le partite casalinghe e degli allenamenti di FC Lugano, tutelando allo stesso tempo l'infrastruttura stessa dello Stadio di Cornaredo.

- iii. L'accesso e la permanenza nel Perimetro dello Stadio di Cornaredo sottostanno pertanto al presente Regolamento Stadio, il cui contenuto va rispettato dal momento dell'ingresso fino al momento in cui lo si lascia.

4. Autorizzazione all'entrata

- i. L'accesso al Perimetro dello Stadio di Cornaredo è unicamente permesso agli utenti che sono in possesso di un Ticket oppure di un accredito valido. Ogni utente deve inoltre avere con sé un documento d'identità valido (carta d'identità, passaporto oppure patente), in modo da potersi identificare in ogni momento.
- ii. Con il termine **Ticket** si intende un biglietto d'ingresso per singole partite oppure un abbonamento stagionale (cfr. art. 3.2 delle CG Ticketing), mentre con il termine **Accredito** si intende un *Pass di lavoro* che permette al possessore di accedere al Perimetro dello Stadio di Cornaredo in occasione di una partita casalinga o di un evento di FC Lugano (es.: membri società FC Lugano, personale media / stampa, personale sanitario, personale addetto alla sicurezza, ecc.).
- iii. Agli utenti titolari di un Ticket oppure in possesso di un accredito valido, ma che si trovano sotto l'effetto di alcool, droghe e/o altre sostanze che possono alterarne il comportamento, può essere vietato l'ingresso al Perimetro dello Stadio di Cornaredo. Ciò vale anche nel caso in cui l'utente si trovi in stato confusionale oppure si comporti in modo aggressivo. L'utente al quale viene vietato l'ingresso per un tale motivo, non ha alcun diritto a un rimborso (anche solo parziale) del Ticket o dell'accredito, come nemmeno a qualsiasi altro tipo di indennizzo. Restano riservate eventuali ulteriori azioni da parte di FC Lugano nei confronti del singolo utente.

5. Controllo alle entrate e obbligo di identificazione

- i. Ogni utente che intende entrare nel Perimetro dello Stadio di Cornaredo in occasione di una partita casalinga o di un evento di FC Lugano deve prima sottoporsi a un controllo alle entrate da parte del personale addetto alla sicurezza oppure della polizia. Per entrare, l'utente deve esibire, far validare il proprio Ticket oppure il proprio accredito e – se richiesto dal personale addetto – identificarsi mediante l'esibizione di un documento di identità valido. Nel caso in cui un utente dovesse rifiutare di sottoporsi a un controllo alle entrate, l'accesso al Perimetro dello Stadio di Cornaredo verrà negato, senza che gli venga riconosciuto alcun diritto a un rimborso del Ticket oppure a un indennizzo.
- ii. Il personale addetto alla sicurezza è autorizzato a perquisire indumenti, borse e zaini di tutti gli utenti che intendono entrare nel Perimetro dello Stadio di Cornaredo, al fine di verificare se questi contengono oggetti che possono comportare un rischio per la sicurezza e l'integrità di cose e/o altri utenti. In caso di sospetto, il personale addetto alla sicurezza può verificare (se del caso con l'ausilio del personale di Polizia presente) se gli utenti si trovano sotto effetto di alcool, droghe e/o altre sostanze che ne possono alterare il comportamento. In caso di rifiuto a sottoporsi a uno di questi controlli e/o in caso di comportamento non collaborativo, all'utente verrà negato l'accesso al Perimetro dello Stadio di Cornaredo, senza che gli venga riconosciuto alcun diritto al rimborso del Ticket e/o qualsiasi altro tipo di indennizzo.
- iii. L'ingresso al perimetro dello Stadio di Cornaredo può essere negato se l'utente (i) non è in possesso di Ticket o di un accredito valido, (ii) è oggetto di un divieto di stadio (ancora valido) (iii) può costituire una minaccia per la sicurezza e l'integrità di cose e/o altri utenti, rispettivamente per il corretto svolgimento



dell'evento o della partita, oppure **(iv)** per qualsiasi altro legittimo motivo a discrezione del FCL. Nella misura in cui questi utenti dovessero trovarsi già all'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo, questi verranno invitati ad uscire risp. verranno allontanati dal personale addetto alla sicurezza e/o dalla polizia. L'utente deve attenersi in ogni momento alle istruzioni del personale addetto.

6. Oggetti proibiti all'interno dello stadio

All'interno dello Stadio di Cornaredo è proibito introdurre i seguenti oggetti:

- i. Armi da fuoco di qualsiasi genere;
- ii. Coltelli e pugnali di ogni genere (compresi quelli da tasca, anche coltellini, forbici, rasoi e altri utensili taglienti);
- iii. Armi e oggetti ideati per ferire le persone (tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, manganelli flessibili, fionde, ecc.);
- iv. Oggetti pirotecnici (petardi, razzi, bengala, fontanelle, fumogeni, candele, fuochi d'artificio, ecc.);
- v. Oggetti contundenti (mazze da baseball, bastoni, aste di legno, spranghe di acciaio o metallo, catene, ecc.);
- vi. Spray di qualsiasi genere (anche destinati all'autodifesa);
- vii. Sostanze corrosive o infiammabili;
- viii. Dispositivi che producono elettroshock (p.es.: tasers), puntatori laser, ecc.;
- ix. Bottiglie, lattine e scatole/contenitori di qualsiasi genere e materiale (vetro, PET, alluminio, ecc.);
- x. Strumenti musicali di qualsiasi genere, apparecchi di diffusione musica e/o voce;
- xi. Megafoni (sono autorizzati unicamente due megafoni per settore);
- xii. Esplosivi di qualsiasi genere;
- xiii. Sostanze stupefacenti di qualsiasi genere;
- xiv. Videocamere ed equipaggiamento fotografico professionale;
- xv. Striscioni e bandiere con messaggi razzisti, sessisti, politici, volgari, offensivi, denigratori e/o diffamatori;
- xvi. Valigie e borse di grandi dimensioni (la dimensione massima consentita è 25X25X25 cm);
- xvii. Bandiere delle dimensioni superiori ai 3x3 m, aste non in plastica o della lunghezza superiore ai 3 metri;
- xviii. Skateboard, monopattini, roller e/o caschi;
- xix. Droni o simili;
- xx. Animali di ogni genere.

Il presente elenco non è esaustivo e può essere modificato, rispettivamente completato in ogni momento. FC Lugano si riserva inoltre la possibilità di impedire l'introduzione di qualsiasi oggetto che può comportare un rischio per l'integrità delle cose o delle persone rispettivamente il corretto svolgimento di un evento. Al proposito decide, a propria discrezione e in via definitiva, il personale addetto alla sicurezza e/o della polizia.

7. Coreografie e striscioni

- i. All'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo sono consentiti striscioni in tessuto che non hanno una struttura fissa, a condizione che non oscurino la visuale degli spettatori o la cartellonistica presente all'interno dello Stadio.
- ii. Qualsiasi coreografia, striscione o altra rappresentazione non può in alcun modo raffigurare o veicolare un messaggio di natura discriminatoria, diffamatoria, politica o per altro motivo inopportuna o incompatibile con un contesto sportivo sano.



- iii. Tutte le coreografie devono essere annunciate entro 2 giorni lavorativi prima della partita casalinga o dell'evento di FC Lugano al *Supporter Liaison Officer* di FC Lugano, il quale informerà a sua volta l'*Head of Safety and Security* di FC Lugano. È fondamentale che nella richiesta di autorizzazione venga anche indicato il nominativo della persona responsabile della coreografia. Il *Supporter Liaison Officer* convocherà successivamente la persona responsabile della coreografia (indicando orario e punto di ritrovo, fissati normalmente tra i 90 e i 180 minuti prima del calcio d'inizio) al fine che il materiale possa essere ispezionato dal personale addetto alla sicurezza, che deciderà se consentire o meno l'ingresso del materiale nel Perimetro dello Stadio di Cornaredo.
- iv. In casi eccezionali, solo se annunciato entro i termini stabiliti al *Supporter Liaison Officer* e previo consenso dell'*Head of Safety and Security* di FC Lugano, è possibile utilizzare oggetti molto grandi (quali ad esempio aste metalliche) per la realizzazione di una coreografia. In tal caso il materiale in questione sarà sorvegliato in ogni momento dal personale addetto alla sicurezza e, una volta terminata la coreografia, questo materiale verrà immediatamente trasportato al di fuori del Perimetro dello Stadio di Cornaredo dal personale addetto alla sicurezza e immagazzinato in un posto sicuro.
- v. FC Lugano si riserva il diritto di sequestrare il materiale non conforme al presente Regolamento Stadio, alle CG Ticketing e/o ad altre regolamentazioni applicabili e, se del caso, di consegnarlo alle competenti autorità a scopi d'indagine. Il materiale così sequestrato potrà essere ritirato dai proprietari durante gli orari di apertura del Segretariato di FC Lugano, a meno che non sia stato consegnato oppure preso in custodia dalle autorità competenti. Restano riservati eventuali obblighi di custodia previsti dalla legge oppure da decisioni delle competenti autorità (in particolare la Polizia).

8. Comportamento all'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo

- i. All'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo ogni utente deve assumere un comportamento consono e adeguato, che non sia suscettibile, nemmeno involontariamente, di nuocere, mettere in pericolo, ostacolare e/o molestare gli altri utenti presenti, le installazioni e l'infrastruttura.
- ii. Gli utenti devono in ogni momento attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni comunicate dallo speaker, dal personale addetto alla sicurezza e/o dalla polizia;
- iii. Gli utenti devono posizionarsi nel posto indicato sul Ticket di cui sono titolari oppure sull'accredito di cui sono in possesso e restarvi durante tutta la durata della partita casalinga o dell'evento di FC Lugano. Fanno eccezioni gli spostamenti necessari per usufruire dei servizi dello stadio e quelli dettati da emergenze. Nel caso di Ticket per posti in piedi non numerati, è fondamentale rispettare il settore indicato sul Ticket.
- iv. I possessori di un Accredito devono invece attenersi anche alle indicazioni affisse all'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo, nonché alle indicazioni ricevute dall'*Head of Safety and Security* di FC Lugano, così come, più in generale, dal personale competente.
- v. Per motivi di sicurezza, agli utenti può essere richiesto di spostarsi in posti e/o settori differenti rispetto a quelli indicati sul Ticket acquistato oppure sull'accredito. In tal caso non è previsto alcun rimborso, indennizzo e/o compensazione delle differenze di prezzo.
- vi. È severamente vietato sovraffollare i singoli settori dello stadio.
- vii. Tutte le vie di fuga, le entrate, le uscite e le scale devono sempre essere lasciate libere ed è proibito collocarvi oggetti che potrebbero ostacolare il passaggio di persone/utenti.
- viii. Agli utenti è vietato:



- a. Accedere al campo da gioco, all'area tecnica, a tutte le zone non autorizzate;
- b. Lanciare oggetti;
- c. Introdurre, essere in possesso e/o utilizzare materiale pirotecnico (petardi, bengala, fuochi d'artificio, etc.);
- d. Arrampicarsi sull'infrastruttura, scale, pareti, barriere, etc.;
- e. Danneggiare l'infrastruttura (utilizzando spray colorati, oggetti, etc.);
- f. Veicolare messaggi con contenuti razzisti, sessisti, politici e/o diffamatori;
- g. Dissimulare il proprio viso e ostacolare la propria identificazione;
- h. Tenere un comportamento offensivo nei confronti di altri tifosi, di giocatori, di arbitro/guardalinee e/o del personale addetto ai lavori e alla sicurezza;
- i. Fare uso di sostanze stupefacenti.

Il presente elenco non è esaustivo e FC Lugano si riserva di formulare istruzioni ed emanare ulteriori divieti o norme di comportamento, sia puntuali nell'ambito di singole partite che generali.

9. Norme di comportamento all'interno dell'Area Hospitality

- i. L'Area Hospitality è un'area assoggettata a norme di comportamento più severe e restrittive rispetto alle altre aree che compongono il Perimetro dello Stadio di Cornaredo. In particolare, in quest'area è necessario mantenere un comportamento educato e rispettoso nei confronti degli altri utenti presenti, evitando in ogni modo qualsiasi comportamento volgare, esagerato e/o inadeguato al contesto in cui ci si trova.
- ii. Seppur il consumo di cibo e bevande sia incluso nel Ticket è severamente vietato abusare delle bevande alcoliche. In caso di abusi, FC Lugano si riserva il diritto di interrompere la distribuzione di bevande alcoliche e di allontanare dall'Area Hospitality l'utente in questione. FC Lugano si riserva inoltre il diritto di richiedere a questo utente i dati necessari alla sua identificazione, compresa l'indicazione del proprio datore di lavoro (nella misura in cui l'accredito sia intestato ad esso).
- iii. All'entrata, i titolari di un Ticket per l'Area Hospitality riceveranno un apposito braccialetto che dovranno sempre indossare. Senza detto braccialetto non sarà possibile accedere all'Area Hospitality.
- iv. È vietato uscire dall'Area Hospitality con bicchieri e/o bottiglie di vetro, nonché con stoviglie di qualsiasi genere.
- v. Restano riservate eventuali pretese che FC Lugano può far valere nei confronti del singolo utente che, con il suo comportamento, ha violato la presente disposizione.

10. Conseguenze in caso di una violazione del Regolamento Stadio

- i. Gli utenti che non rispettano il Regolamento Stadio e/o che adottano un comportamento atto a mettere in pericolo gli altri utenti, nonché le cose, le installazioni o l'infrastruttura verranno invitati a lasciare immediatamente il Perimetro dello Stadio di Cornaredo e allontanati dal personale addetto alla sicurezza e/o dalla polizia, e ciò senza che venga riconosciuto loro alcun diritto a un rimborso del Ticket e/o a un indennizzo. Restano riservate eventuali diritti e pretese del FC Lugano nei confronti del singolo utente.
- ii. Le informazioni rilevanti, inclusi i dati personali, raccolte nell'ambito della procedura di sanzione a seguito di una violazione del Regolamento Stadio, possono essere condivise con le autorità competenti per l'avvio di un'indagine penale e con gli organi competenti quali l'organizzatore dell'evento, l'Associazione Svizzera di Calcio (ASF) e la Swiss Football League (SFL), al fine di prendere le misure disciplinari appropriate. Questo potrebbe includere l'imposizione di un divieto di accesso agli stadi a livello nazionale.



- iii. Qualora venga imposto un divieto di accesso allo stadio, è possibile che venga addebitato alla persona interessata un importo forfettario per i disagi subiti e per la gestione amministrativa.
- iv. Nel caso in cui dovesse essere oggetto di sanzioni e/o di richieste di indennizzo da parte di terzi, FC Lugano si riserva il diritto di porre questi costi a carico del singolo utente che, attraverso il suo comportamento, ne è stata la causa.

11. Pena convenzionale

- i. In caso violazioni del Regolamento Stadio, FC Lugano può prelevare una pena convenzionale dell'importo massimo di CHF 2'000.- nei confronti dell'utente responsabile di questa violazione.
- ii. Per ogni intimazione di un divieto di accedere allo Stadio di Cornaredo (divieto di stadio) vengono inoltre prelevati CHF 250.- a copertura delle spese amministrative e legate all'accertamento dei fatti.
- iii. La pena convenzionale prevista da questo articolo è cumulabile a quella prevista dalle CG Ticketing e non esclude altri rimedi previsti dalle CG Ticketing.
- iv. Inoltre, la pena convenzionale non esclude né pregiudica gli altri diritti o rimedi del FC Lugano, che si riserva di far valere, segnatamente il risarcimento del danno.

12. Videosorveglianza e registrazioni

- i. Il Perimetro dello Stadio di Cornaredo è videosorvegliato.
- ii. Ogni utente prende atto e accetta che, per motivi di sicurezza e allo scopo di perseguire possibili violazioni del presente Regolamento Stadio, delle CG Ticketing, della legge, nonché la commissione di possibili reati, all'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo è attiva una videosorveglianza. Nella misura in cui la legge non dovesse prevedere altrimenti, le registrazioni raccolte possono essere utilizzate quali mezzi di prova.
- iii. Ogni utente prende atto che l'identità degli utenti può essere controllata e registrata senza che vi siano dei sospetti specifici. A tale scopo possono essere ripresi mediante apparecchi di videosorveglianza e/o fotografati sia il volto che un documento ufficiale (carta d'identità, passaporto o licenza di condurre). Nel caso in cui FC Lugano dovesse accertare, mediante questi controlli, che il nome dell'interessato appare nella banca dati HOOGAN, esso si riserva il diritto di ritirare immediatamente il Ticket al titolare, di vietarne l'ingresso e/o di obbligarlo a lasciare immediatamente il Perimetro dello Stadio di Cornaredo. In tal caso non viene riconosciuto alcun diritto a un rimborso del Ticket e/o a un indennizzo di qualsiasi tipo. Restano riservate eventuali ulteriori azioni da parte di FC Lugano nei confronti del singolo utente.

13. Registrazione di immagini e audio all'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo

- i. Chiunque entra nel Perimetro dello Stadio di Cornaredo in occasione di una partita casalinga o di un evento di FC Lugano prende atto e accetta di poter essere oggetto di riprese audio e/o video, e ciò senza che abbia alcun diritto ad una retribuzione oppure ad un indennizzo. Tali registrazioni possono inoltre essere utilizzate gratuitamente e mostrate attraverso video in diretta o in differita.
- ii. Tutti coloro che accedono al Perimetro dello Stadio di Cornaredo in occasione di una partita casalinga o di un evento di FC Lugano prendono atto e accettano che il personale di FC Lugano, il personale appartenente ai media accreditati e gli sportivi possono effettuare delle riprese video e/o fotografiche della partita nelle quali potrebbe essere ripreso in modo riconoscibile anche il titolare di un Ticket. Il titolare ne prende atto



- e si dichiara d'accordo a che questo materiale possa essere usato da FC Lugano e/o da terzi a fini commerciali senza che per questo gli venga riconosciuto alcun tipo di compenso e/o di retribuzione.
- iii. Chiunque entra allo Stadio di Cornaredo prende atto del fatto che è possibile registrare e/o trasmettere audio e/o video della partita (compreso il tabellone e il risultato) e/o dello Stadio di Cornaredo unicamente per uso personale. È assolutamente vietata la trasmissione/diffusione di materiale video e/o audio, dei risultati e/o delle statistiche della partita via internet, radio, televisione e/o attraverso altre tecnologie multimediali. È altresì vietato aiutare altri utenti a compiere tali azioni;
 - iv. La raccolta e/o la trasmissione e/o la produzione e/o la diffusione di qualsiasi informazione o dato relativo agli sviluppi della partita, alla condotta o a qualsiasi altro fattore in qualsiasi partita, o qualsiasi tipo di registrazione di materiale audio, video o audiovisivo in una partita (sia attraverso l'uso di dispositivi elettronici o altro) ai fini di qualsiasi forma di scommessa, gioco d'azzardo o attività commerciale non preventivamente autorizzata, o per qualsiasi altro scopo che violi i presenti termini e condizioni, sono severamente vietati allo stadio, eccetto nei casi in cui l'autorizzazione o il permesso sia espressamente concesso dalla Lega e dal Club. I telefoni cellulari possono essere utilizzati solo per uso personale e privato. In caso di violazione dei presenti termini e condizioni, agli spettatori può essere negato l'accesso o possono essere allontanati dallo stadio.

14. Responsabilità

L'accesso e la permanenza all'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo avvengono a rischio e pericolo dell'utente e sotto la propria responsabilità.

In tutta la misura legalmente ammissibile, FC Lugano declina ogni responsabilità per sé, per i propri organi e per i propri ausiliari, per qualsiasi danno o pregiudizio, diretto o indiretto, fisico, materiale, morale o patrimoniale, subito da un utente in relazione al suo accesso o alla sua permanenza all'interno del Perimetro dello Stadio di Cornaredo.

15. Disposizioni finali

- i. Il presente Regolamento Stadio entra in vigore a partire dal 1 giugno 2024.
- ii. Il presente Regolamento Stadio può essere modificato in qualsiasi momento a discrezione di FC Lugano SA. A fare stato è sempre la versione più aggiornata del Regolamento Stadio, di volta in volta consultabile sul sito internet di FC Lugano (www.fclugano.com).